



Protocollo n.215/U- FP 2023

Roma, 7 giugno 2023

Al Ministero della Cultura  
Direzione Generale Organizzazione  
Sig Direttore Generale  
Dr.ssa Marina Giuseppone

Sig. Dirigente Servizio II  
Dr.ssa Sara Conversano  
LORO SEDI

**Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 (mille e cinquantadue) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Illegittimità del Decreto Direttoriale n. 741 del 20.4.2023 e conseguente errata assunzione del personale per effetto dello scorrimento della graduatoria.**

Gentili Dirigenti,

In relazione al Decreto in oggetto indicato, che ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso in oggetto indicato, e, per l'effetto, la nomina nei ruoli di n. 576 unità di personale, in quanto candidati idonei collocati nella graduatoria finale di merito - dalla posizione n.1.053 fino alla posizione n.1.628 - con la presente si richiede la immediata correzione del detto Decreto, con particolare riferimento all'art. 2, nella parte in cui prevede che "ai candidati di cui all'articolo 1 del presente provvedimento sarà corrisposto lo stipendio annuale di € 19.351,97 (oltre indennità di amministrazione, indennità da vacanza contrattuale e 13<sup>a</sup> mensilità, nonché altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni) corrispondente alla nuova retribuzione tabellare dell'Area degli Assistenti - Tabella H del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021 - nelle more della definizione del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al citato Titolo III del richiamato accordo contrattuale nazionale (rif. tabella 2 di trasposizione automatica)".

Ed infatti, tali lavoratori vengono assunti a seguito del bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4<sup>a</sup> serie speciale Concorsi ed esami – n.63 del 9 agosto 2019, con cui veniva indetto "Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione



economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza”, e, di conseguenza, i mutamenti successivi non possono in alcun modo incidere sulla effettiva assunzione.

Pertanto, con Decreto Direttoriale n. 1497 del 10.8.2022, veniva disposta la nomina nei ruoli di n.1052 unità di personale, candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, con la previsione, all’art. 2, che “ai candidati neo nominati di cui all’articolo 1 del presente provvedimento sarà corrisposto lo stipendio annuale di € 20.167,03 (oltre indennità di amministrazione, indennità da vacanza contrattuale e 13<sup>a</sup> mensilità) corrispondente alla retribuzione iniziale della Seconda Area funzionale, Fascia retributiva F2, oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni” e, di conseguenza, non può essere accettabile il differente trattamento retributivo riservato agli assunti successivamente per effetto dello scorrimento della medesima graduatoria.

Orbene, nel caso di specie, non v’è dubbio circa la spettanza di una retribuzione non inferiore a quella in corso di erogazione ai primi assunti in pari inquadramento, sia perché la retribuzione agli stessi riconosciuti è stabilita dal precedente CCNL, sia perché il Contratto appena subentrato, all’esito della definizione della nuova classificazione del personale, non potrà prevedere una retribuzione inferiore a quella riconosciuta in precedenza, per il noto principio di intangibilità dei diritti quesiti dai lavoratori.

D’altra parte la stessa Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha stabilito che il vincitore di concorso, sia pure a seguito di scorrimento della graduatoria, non può essere leso da circostanze sopravvenute, che non sono rilevanti dopo la approvazione della graduatoria, in considerazione della innegabile valenza di atto negoziale che riveste il bando di concorso.

Alla luce di quanto innanzi Vi invitiamo e diffidiamo alla immediata modifica del Decreto Direttoriale n. 741 del 20.4.2023, in autotutela, nei sensi innanzi indicati, entro e non oltre 5 giorni da oggi, preannunciando espressamente che, in caso di mancato riscontro, il predetto Decreto sarà oggetto di apposita impugnazione innanzi gli Organi di Giustizia competenti, con un notevole aggravio di spese, da porsi a Vostro esclusivo carico.

Distinti saluti.

Claudio Meloni  
FP CGIL Nazionale